



UNIVERSITÀ DI PARMA

REP. DRD n° 2566 /2019

PROT. 213379

IL RETTORE

Preso atto dello Statuto;
visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;
richiamato il "Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi" emanato con D.R. n. 1289 in data 11 ottobre 2013;
richiamate le deliberazioni SA/24-09-2019/120 seduta del 24.09.2019 e CDA/26-09-2019/426 seduta del 26.09.2019, con cui è stato revisionato il sopra citato regolamento in adeguamento al D.L. 31 agosto 2013 n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013 n. 125;
ravvisata la necessità, per quanto sopra espresso, di procedere all'emanazione del nuovo Regolamento, nella versione approvata dagli Organi di Governo di Ateneo, in data 24 e 26 settembre u.s.;

decreta

1. è emanato il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dello svolgimento di incarichi esterni non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio da parte del personale docente", nel testo allegato al presente Decreto Rettorale che ne costituisce parte integrante;
2. gli artt. da 1 a 4 del "Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi" citato in premessa sono abrogati mentre restano, in via transitoria, in vigore gli artt. 5, 6, 7 riguardanti le attività affidate da terzi all'Università;
3. il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale di Ateneo.


Parma, **21 OTT. 2019**

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Ablondi



IL RETTORE
Paolo Andrei

IL PRORETTORE VICARIO
Paolo Martelli

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi 

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI NON COMPRESI NEI COMPITI E NEI DOVERI D'UFFICIO DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica allo svolgimento da parte del personale docente di attività non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dall'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Non rientrano nelle previsioni del presente regolamento le attività disciplinate da specifiche normative, quali, in particolare, le attività didattiche e di ricerca svolte presso altri Atenei nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010 e le attività assistenziali del personale in convenzione con il Servizio Sanitario.
3. Non rientrano altresì nel presente regolamento gli incarichi conferiti dall'Ateneo di Parma al proprio personale docente.
4. Le attività extraistituzionali sono consentite purché non rientrino fra le attività incompatibili, non configurino situazioni di conflitto di interesse e a condizione che non rappresentino detrimento per i doveri dei docenti relativi ai compiti didattici, scientifici e gestionali loro spettanti, anche in relazione allo specifico regime di impegno di tempo in cui sono inquadrati, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento il personale dell'Ateneo è tenuto a rispettare il principio, ex art. 98 Cost., di esclusività proprio dello stato di pubblico dipendente.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento devono intendersi:
 - a) per **incarichi esterni** qualunque attività, non compresa nei compiti e nei doveri d'ufficio, anche occasionale, svolta per conto di soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione, non rientrante nella disciplina del conto terzi. Queste attività non devono essere onerose per l'Ateneo e devono svolgersi al di fuori delle strutture universitarie.
 - b) per **docenti** i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, anche a tempo determinato.
 - c) per **insegnamenti o moduli di insegnamento** le attività formative e didattiche che articolano un determinato corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di master universitario, i percorsi formativi e abilitanti per insegnanti, identificati come tali dall'Ente proponente in base al numero di ore e/o di CFU attribuiti.

Art. 3 – Attività incompatibili

1. Ai docenti dell'Ateneo, **indipendentemente dall'impegno a tempo pieno o tempo definito**, sono vietate le seguenti attività:

- a) l'esercizio dell'industria e del commercio;
- b) assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati;
- c) la partecipazione a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società;
- d) l'assunzione delle cariche di Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o Delegato, Consigliere di Amministrazione, o equivalenti, con poteri gestori, di società a fini di lucro, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi a prevalente partecipazione pubblica e sia stata preventivamente autorizzata, oppure sia ricoperta su designazione della stessa Università.

È consentita, **previa autorizzazione**, la possibilità di ricoprire il ruolo di Consigliere o amministratore **non esecutivo e indipendente** ai sensi dell'art. 147-ter comma 4 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TU dell'intermediazione finanziaria), di Sindaco e di Revisore dei conti.

Nelle **società di persone e di capitali con azioni non quotate** possono essere **autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi** con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari.

- e) prestare attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione degli esami universitari, a favore di società, enti od organismi esterni all'Ateneo che prestino servizi a pagamento per gli studenti, nonché ricoprire cariche all'interno delle medesime società, enti ed organismi.
- f) attività ed incarichi che diano luogo a conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Ateneo.

2. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in materia di aspettativa obbligatoria¹.

¹ ART. 13 - Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

1. - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

- 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
- 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- 3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
- 3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
- [4] nomina a giudice della Corte costituzionale;
- 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- [6] nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;
- 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

3. Per i docenti in **regime di impegno a tempo pieno** è vietato l'esercizio di attività libero professionale, intendendo per tale quella prestata a favore di terzi e che abbia il carattere di abitualità, sistematicità e continuità, e/o che comprenda le attività riservate in modo esclusivo agli iscritti ad un Albo professionale.
Sono **elementi sintomatici** del carattere libero professionale dell'attività l'iscrizione ad albi (ad esclusione dell'iscrizione negli elenchi speciali degli Albi degli Ordini professionali), elenchi o registri professionali, il possesso di partita IVA.
4. Per i docenti in **regime di impegno a tempo pieno** è altresì vietata l'assunzione di incarichi che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Università, se non in casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, dallo Statuto o dal presente regolamento, a nulla rilevando la assenza o meno di compensi o retribuzioni.

Art. 4 – Conflitto di interessi

1. Non è in alcun caso consentito lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi extraistituzionali che determinino situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con l'Ateneo.
2. Sono in conflitto di interesse tutte le attività in cui un interesse "secondario" (privato o personale) interferisce o potrebbe interferire, avendone la potenzialità, con il perseguimento dell'interesse pubblico, cui è finalizzata l'attività istituzionale del docente.
3. Si configura in ogni caso attività in conflitto di interessi:
 - a) l'assunzione di patrocinio e/o assistenza legale nelle controversie in cui sia controparte o controinteressato l'Ateneo; in tali ipotesi, è vietato, altresì, lo svolgimento di incarichi di consulente tecnico di parte;
 - b) la prestazione di attività di carattere formativo, di didattica o di assistenza e supporto, diretta alla preparazione ed al superamento di esami universitari.
4. Il docente a tempo pieno deve dichiarare nella richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra lavorativi, che dovrà essere inoltrata al Magnifico Rettore, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.
5. Il docente a tempo definito è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore l'insorgenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento delle proprie attività.

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

(Omissis)

6. Sulla sussistenza del conflitto di interesse si pronuncia il Rettore con proprio decreto.

Art. 5 – Attività liberamente esercitabili

1. Sono liberamente esercitabili tutte le attività che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti e che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità, quali le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.
2. Sono liberamente esercitabili le attività di cui all'art. 53, comma 6, lett. a), b), c), d), f) ed f-bis) del D.Lgs. n. 165/2001 e di cui all'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. In particolare, sono liberamente esercitabili, **senza autorizzazione**, le seguenti attività:
 - a) attività di valutazione e referaggio;
 - b) partecipazione a commissioni di concorso presso Università e Enti di ricerca;
 - c) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari dell'Ateneo o di altre Università, anche straniere. Per questi ultimi, è richiesta l'autorizzazione, che viene rilasciata con procedura semplificata, previa acquisizione di nulla osta da parte del Dipartimento di afferenza.
Si considerano di carattere occasionale le lezioni e i seminari svolti nel limite delle **20 ore annue** a favore dello **stesso committente; al di sopra di tale limite, l'incarico deve essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;**
 - d) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - e) partecipazione a conferenze e convegni, in qualità di relatore;
 - f) attività di **collaborazione scientifica** e di **consulenza a carattere occasionale**. **Per attività di consulenza deve intendersi** la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata su tematiche specifiche e determinate, la preparazione di rapporti tecnici; in relazione al carattere occasionale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 8 del presente regolamento;
 - g) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - h) attività pubblicistiche ed editoriali;
 - i) incarichi conferiti dall'Ateneo presso organismi pubblici internazionali e nazionali, anche in rappresentanza dell'Università, ed esercizio di cariche sociali in società, consorzi, fondazioni o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione dello stesso, qualora l'incarico sia conferito dall'Ateneo o sia svolto in rappresentanza dello stesso;
 - j) le perizie e le consulenze tecniche conferite dall'Autorità giudiziaria, purché di carattere occasionale;
 - k) incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
 - l) incarichi inerenti lo *status* giuridico del personale docente;
 - m) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale.
4. Tali attività dovranno essere svolte al di fuori dei locali dell'Amministrazione e non dovranno comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le strutture dell'Ateneo e non devono configurare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; in caso di dubbio il docente è tenuto a darne

tempestiva comunicazione al Rettore che procede come previsto dal comma 6 dell'art. 4.

Art. 6. – Attività soggette ad autorizzazione

1. I docenti **a tempo pieno** possono svolgere, **previa autorizzazione del Rettore**, le attività, retribuite ovvero conferite a titolo gratuito, di seguito elencate:

- a) funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza; fanno eccezione le attività, anche gestionali, prestate a favore di enti con esclusivo carattere scientifico, culturale e divulgativo, da ricomprendersi fra le attività di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- b) incarichi per perizie giudiziarie nell'interesse delle parti (CTP);
- c) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali o assimilati (quali metodi alternativi di risoluzione delle controversie – ADR, come l'Arbitro Bancario finanziario della Banca d'Italia, l'Arbitro per le controversie finanziarie della CONSOB, gli arbitrati delle Camere di Commercio, le mediazioni)
- d) cariche di vertice e partecipazione agli organi di gestione o controllo di Fondazioni, anche bancarie, e di Enti **non aventi finalità di lucro**;
- e) incarichi di certificazione, di collaudo statico, tecnico, tecnico-amministrativo, purché non configurabili come esercizio della libera professione;
- f) partecipazione, in qualità di esperto, ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
- g) ogni altro incarico retribuito, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente disciplinato dal presente articolo, previa verifica delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

2. La partecipazione ad organi di gestione, l'assunzione di cariche sociali e lo svolgimento di prestazioni in Spin Off dell'Università di Parma, è regolata dalle previsioni dello specifico regolamento per la istituzione di Spin Off dell'Università.

Art. 7 – Docenti a tempo definito

1. I docenti **a tempo definito** possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza.

2. A tale fine i docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse effettivo o potenziale che possano determinarsi nello svolgimento di attività o nell'assunzione di incarichi.

3. Configura in ogni caso conflitto di interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e di consulenza tecnica nelle controversie in cui sia controparte o controinteressato l'Ateneo o gli enti controllati dall'Ateneo.
4. Ai docenti a tempo definito si applicano in ogni caso gli artt. 2 e 3 del presente regolamento in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.
5. I docenti **a tempo definito** possono, **previa autorizzazione del Rettore e previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza**, svolgere attività di didattica e di ricerca presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca stranieri, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel regime di lavoro richiesto dall'Ente straniero, purché non determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo o comportino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate.
6. I docenti **a tempo definito** possono altresì svolgere, **previa autorizzazione del Rettore e previo nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza**, incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche, a titolo oneroso o gratuito, configurabili come insegnamenti o moduli di insegnamento, nell'ambito di Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre Università ed enti pubblici e privati di carattere nazionale.

Art. 8 – Procedura di autorizzazione

1. Per lo svolgimento delle attività soggette ad autorizzazione, la relativa **richiesta preventiva** deve essere presentata, da parte dell'ente conferente o da parte del docente interessato, **con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività extraistituzionale (di norma 30 giorni)** e, comunque, **preliminarmente all'accettazione dell'incarico**, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione dedicata alla modulistica del personale docente.
2. Nella domanda devono essere espressamente indicati:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) l'indicazione delle norme in relazione alle quali l'incarico è autorizzabile;
 - c) la denominazione, l'indirizzo e il codice fiscale del soggetto pubblico o privato che lo conferisce e il luogo e le modalità di svolgimento;
 - d) la quantificazione dell'impegno temporale presunto per l'espletamento dell'incarico espresso in termini di giorni e di ore precisando la data di inizio e conclusione dell'incarico;
 - e) il compenso lordo, anche presunto, se previsto;
 - f) la precisazione di eventuale contemporaneo svolgimento di altri incarichi già conferiti e/o autorizzati;
 - g) l'impegno ad invitare il soggetto proponente/conferente l'incarico all'adempimento di quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001, fra cui quanto previsto dal comma 11²;

² Art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

(Omissis)

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

- h) l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento delle attività proprie dell'Ateneo, che non comporti alcuna limitazione al normale assolvimento delle funzioni di didattica e di ricerca e dei propri obblighi istituzionali;
 - i) l'attestazione che la retribuzione complessiva del docente, tenuto conto di tutti gli eventuali incarichi extraistituzionali svolti in un anno solare, a carico della finanza pubblica, non superi i limiti previsti dall'art. 23 ter D.l. n. 201 del 2011, convertito in L. 214 del 2011 - d.P.C.m. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012 n. 89).
3. La valutazione delle richieste da parte dell'Amministrazione verte pregiudizialmente sul rispetto dei principi che regolano il rapporto di lavoro del pubblico dipendente e della generale normativa del settore. In particolare devono essere verificati:
- a) la compatibilità temporale, per cui gli incarichi devono avere una durata anche presuntiva determinata nel tempo;
 - b) la compatibilità istituzionale, per cui l'impegno dell'incarico non deve confliggere con la previsione di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente;
 - c) l'insussistenza di eventuale conflitto di interessi e di possibile detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al docente dall'Ateneo.
4. In ogni caso non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano, anche in relazione alle modalità di esecuzione, alla durata e ai compensi percepiti, **un centro di interessi prevalente, rispetto al ruolo universitario**. A tal fine, costituiranno elementi generali di valutazione:
- a) gli incarichi reiterati e più volte rinnovati con lo stesso committente, al fine di verificare il rispetto del principio di esclusività e l'assenza di elementi di continuità della prestazione, in grado di pregiudicare la prevalenza dell'impegno istituzionale;
 - b) gli incarichi extraistituzionali che determinino un impegno orario complessivo superiore a 300 ore annue;
 - c) gli incarichi che garantiscano compensi annui complessivi superiori alla retribuzione lorda annua erogata dall'Ateneo e, per i Professori e ricercatori integrati in assistenza presso Strutture Sanitarie, dall'Azienda Sanitaria.
5. Anche in presenza di un formale rispetto dei parametri di cui al comma precedente, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata laddove, in ragione dell'effettiva modalità di svolgimento dell'attività extraistituzionale, non sia possibile ritenere prevalente l'attività istituzionale.
6. Qualora l'incarico non rispetti uno o più dei parametri di cui al comma 4, il docente potrà comunque presentare istanza di autorizzazione, allegando alla stessa una dettagliata ed eventualmente documentata dichiarazione nella quale si attesti che le effettive modalità di svolgimento dell'incarico non andranno a compromettere le funzioni istituzionali. Di tale dichiarazione l'amministrazione terrà conto nel valutare l'autorizzabilità o meno dell'incarico.
7. L'autorizzazione riguardante un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dello stesso, subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.

8. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate, in qualsiasi momento, dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno, successivamente, i presupposti dell'autorizzazione o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'Ateneo.
9. L'autorizzazione non può in alcun caso essere accordata per incarichi già assolti o in corso di assolvimento.
10. L'Amministrazione si pronuncia con atto rettorale sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione e assunzione al protocollo della stessa. L'Amministrazione può inoltre richiedere dati ed elementi integrativi per un approfondimento di istruttoria circa l'incarico indicato dall'istante; in tal caso il termine per il rilascio dell'autorizzazione viene interrotto fino alla ricezione dei dati e degli elementi aggiuntivi richiesti; dal momento della loro ricezione decorrono ulteriori 30 giorni per la pronuncia, circa l'autorizzabilità dell'incarico.

9. – Organi per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione, qualora l'incarico sia compatibile con la disciplina delle vigenti disposizioni e del presente regolamento, è rilasciata dal Rettore, che si avvale di una apposita Commissione istruttoria.
2. La Commissione istruttoria è composta di 6 membri nominati dal Rettore e scelti, in equilibrata composizione, tra docenti di ruolo dell'Ateneo e tra il personale tecnico-amministrativo a tempo pieno strutturato presso il medesimo Ateneo.
3. La Commissione istruttoria formula un verbale nel quale esprime parere circa la autorizzabilità di ciascuna istanza pervenuta e inserita nell'o.d.g. di ciascuna seduta.

10. – Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al bilancio dell'Università, a cura del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore.
2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non previamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare e l'irrogazione di più gravi sanzioni.

11. – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua adozione e pubblicazione con Decreto Rettorale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il Regolamento emanato con D.R. n. 1289 dell'11 ottobre 2013.

12. – Disposizioni finali

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ogni altra norma dell'ordinamento, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.